



Il Ministro dell'Istruzione

Decreto per la definizione di un piano nazionale di interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico ai sensi dell'articolo 1, comma 263, della legge 27 dicembre 2019, n. 160

VISTA la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante *“Norme per l'edilizia scolastica”*;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante *“Legge di contabilità e finanza pubblica”*;

VISTO il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante *“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”*, e in particolare l'articolo 11, commi 4-sexies che ha previsto l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, del Fondo unico per l'edilizia scolastica, nel quale confluiscono tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica;

VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante *“Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”* e, in particolare, l'articolo 10;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”*;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”* e, in particolare, l'articolo 1, commi 263 e 264;

VISTO in particolare, l'articolo 1, comma 263, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, che prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione è definito un piano nazionale di interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, che abbiano già tutti i requisiti della sicurezza strutturale, individuati anche in base a criteri che tengano conto del consumo energetico degli edifici adibiti ad uso scolastico, della stima del risparmio energetico e della riduzione dei costi di gestione per gli enti locali, nonché della popolazione scolastica presente e dell'ampiezza degli edifici;

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante *“Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca”*, e in particolare l'articolo 4;

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”*;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”*;



Il Ministro dell'Istruzione

VISTO il decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, 18 dicembre 1975, recante *“Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia e urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica”*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 1, comma 264, della citata legge n. 27 dicembre 2019, n. 160, le risorse per l’attuazione del piano nazionale di interventi di efficientamento energetico sono pari a complessivi 40 milioni di euro, di cui euro 20 milioni per ciascuna delle annualità 2022 e 2023;

RITENUTO di poter intanto avviare la definizione del piano nazionale di interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, anche sulla base dei criteri di cui all’articolo 1, comma 263, della richiamata legge 27 dicembre 2019, n. 160, mediante una procedura selettiva pubblica;

RITENUTO quindi, necessario procedere all’indizione della procedura selettiva per la definizione dei un piano nazionale di interventi di efficientamento energetico;

D E C R E T A

Articolo 1

(Avvio della procedura per la definizione di un piano nazionale di interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico)

1. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 263, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il Ministero dell’istruzione procede all’indizione di una procedura selettiva pubblica per la definizione di un piano nazionale di interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, che abbiano già tutti i requisiti della sicurezza strutturale.
2. Gli interventi da inserire nel piano nazionale sono individuati anche sulla base dei seguenti criteri:
 - a) miglioramento degli edifici adibiti ad uso scolastico di almeno due classi energetiche;
 - b) % TCO2 anno risparmiate;
 - c) % TEP anno risparmiate;
 - d) popolazione scolastica presente negli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico;
 - e) mc e mq efficientati;
 - f) assenza, negli ultimi cinque anni, di finanziamenti pubblici per analoghe finalità di efficientamento energetico;
 - g) livello di progettazione pari almeno allo studio di fattibilità tecnico-economica, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
3. Le risorse disponibili di cui all’articolo 1, comma 264, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono destinate a finanziare spese per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, nonché le spese di progettazione.



Il Ministro dell'Istruzione

Articolo 2 (Disposizioni finali e abrogazioni)

1. La Direzione generale competente è autorizzata a procedere alla pubblicazione dell'avviso pubblico.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 264, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l'attuazione degli interventi può avvenire anche con il supporto della Banca europea degli investimenti.

IL MINISTRO
prof. Patrizio Bianchi